



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21726**, sul ricorso depositato il 30 settembre 2025 dal Sovrintendente **F. F.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giampiero Chiodo del Foro di Milano, sito in Milano, Via Edmondo De Amicis n. 33, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna; udita all'odierna udienza l'Avv. Bonicioli, non essendo comparso l'Avv. Chiodo;

F A T T O e D I R I T T O

- letto il ricorso con cui Il Sovrintendente della Polizia di Stato F. F. ha chiesto l'esecuzione della sentenza di condanna 24 gennaio 2025 n. 8, passata in giudicato il 27 maggio 2025;

	- esaminata la comparsa di risposta, con l'allegata documenta-	
	zione, con cui l'Istituto previdenziale ha attestato l'esecuzione	
	della sentenza con liquidazione della somma capitale e interessi	
	legali arretrati dovuti fino alla data del 31 marzo 2025;	
	- ritenuto pertanto che possa essere dichiarata nel merito la ces-	
	sazione della materia del contendere;	
	- ritenuta altresì meritevole di accoglimento la richiesta del ri-	
	corrente di condanna al pagamento delle spese processuali in	
	considerazione dell'ingiustificata inerzia del soggetto passivo no-	
	nostante intervenuta diffida ad adempiere alla decisione del 22	
	maggio 2025;	
	- considerata equa, in questa situazione, per il principio di soc-	
	combenza virtuale, l'applicazione dell'art. 5 D.M. 10.03.2014, n.	
	55 (<i>"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la</i>	
	<i>liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi</i>	
	<i>dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"</i>),	
	regolativo delle fattispecie di valore indeterminabile e del tutto	
	inderogabile secondo l'insegnamento di Cass. 21.08.2023, n.	
	24882; (la cui motivazioni in diritto si intende qui integralmente	
	richiamata), nella misura, ancor più ridotta rispetto ai minimi di	
	legge, di € 3.000,00 + spese forfettarie nella misura del 15%	
	+ I.V.A. e C.P.A.,	
	P. Q. M	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	2	

accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,

A C C E R T A e D I C H I A R A

la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.

C O N D A N N A

l'INPS al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente
quantificate in **€ 3.000,00 + spese forfettarie nella misura del
15% + I.V.A. e C.P.A.**

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di com-
petenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 29 maggio 2026